

potrebbe essere presa in considerazione, in via eccezionale, indipendentemente dalle determinazioni di carattere generale che potranno essere adottate dal Consiglio nei confronti del più vasto programma di operazioni analoghe previste dalla citata legge dell'11 febbraio 1958.

Quattavia, tenuta presente la situazione delle disponibilità, la conclusione dell'operazione potrebbe essere rinviata al prossimo esercizio, ed anche, occorrendo, al 1960; ed inoltre, la concessione potrebbe essere limitata ad un esborso che non superi i 25-30 milioni di lire.

Le condizioni dell'operazione sarebbero quelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione, per scuti del tipo in esame, con deliberazione del 5 giugno 1956; nel caso in esame, il tasso di interesse andrebbe applicato, nella misura dell'8%, per una parte dello scuto, e nella misura dell'8,75% per l'altra, trattandosi, rispettivamente, di acquisto di indennizzo rattratto